

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1534

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(GALLONI)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10,
recante ampliamento della dotazione organica del personale del
Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria e
modalità di copertura dei posti previsti in aumento

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entreranno in vigore nell'ottobre 1989. Ciò rende improcrastinabile l'adeguamento delle strutture giudiziarie, condizione indispensabile per l'operatività di questa grande riforma, nelle linee già concordate con le rappresentanze della magistratura e del foro.

In particolare l'articolo 40, commi 2 e 3, delle «Norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale e a quello a carico degli imputati minorenni» stabilisce che «Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono determinate, nove mesi prima della data di entrata in vigore del codice di procedura penale» (e cioè entro il corrente mese di gennaio) «le piante organiche dei magistrati dei singoli uffici di procura della Repubblica presso la pretura avente sede nel capoluogo di circondario»; stabilisce inoltre che «Con decreti del Ministro di grazia e giustizia, nello stesso termine di cui al comma 2, sono determinate le piante organiche del personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e del personale esecutivo e subalterno da assegnare a ciascuno dei predetti uffici».

Tutto questo rende necessario potenziare, con estrema urgenza, i ruoli organici degli assistenti giudiziari e dei dattilografi, supporti indispensabili all'esercizio della giurisdizione sia per la verbalizzazione e l'assistenza al magistrato (compiti primari dell'assistente giudiziario) sia per l'attività di dattilografia, anche con riferimento alla trascrizione della riproduzione fonografica del verbale (articolo 139 del nuovo codice di procedura penale).

A tali fini il provvedimento comporta l'aumento di n. 1.500 unità della dotazione organica degli assistenti giudiziari - sesta qualifica funzionale - (articolo 1) e di n. 2.500 unità della dotazione organica di dattilografi - quarta qualifica funzionale (articolo 4). L'ur-

genza di un'attuazione in tempo utile rende altresì necessaria la previsione di un rapido sistema di copertura dei posti portati in aumento, di un sistema cioè che costituisca un equilibrato bilanciamento fra il rispetto delle norme oggi in vigore sul reclutamento e l'esigenza di assumere personale qualificato.

In questa prospettiva si prevede che per la copertura di 500 posti del profilo di assistente giudiziario si faccia ricorso alla procedura di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 (articolo 2, comma 1); al riguardo il provvedimento, pur richiamandosi a tale procedura «con carattere di generalità», sottolinea la possibilità di utilizzare «personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado» (articolo 2, comma 5); i posti riservati a questa procedura formeranno oggetto di specifica comunicazione da parte del Ministro di grazia e giustizia alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (articolo 1, comma 3), mentre con uno o più decreti successivi saranno ripartiti i posti tra i vari uffici giudiziari (articolo 1, comma 2)

Alla copertura degli altri 1.000 posti del profilo di assistente giudiziario si provvede, invece, mediante selezione, sulla base di graduatorie distrettuali, approntate da apposite commissioni, del personale già appartenente al ruolo della ex carriera esecutiva dell'Amministrazione giudiziaria con la qualifica di coadiutore superiore giudiziario e di coadiutore dattilografo giudiziario con almeno undici anni di servizio, che abbia espletato, nell'ultimo quinquennio e per un periodo complessivo di almeno 18 mesi, mansioni ascrivibili al profilo professionale di assistente giudiziario.

In questo modo, attraverso l'utilizzazione di esperienze per linee interne, ma a ben precise condizioni, si realizza l'equilibrato bilanciamento cui si è fatto cenno. Il termine e le

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modalità di presentazione delle domande e della documentazione, nonché le modalità di costituzione delle commissioni distrettuali saranno fissati con decreto del Ministro (articolo 3, comma 3).

Sarà possibile l'ulteriore ricorso alle procedure di mobilità per la copertura di posti eventualmente residui all'esito delle procedure di selezione (articolo 3, comma 4).

In ordine alla copertura dei posti di coadiutore, si è salvaguardato il sistema generale di assunzione previsto dalla più recente normativa, determinando nella misura del venti per cento la riserva dei posti in favore dei dipendenti in servizio con qualifica inferiore; l'entità di questa percentuale è stata rapportata all'eccezionale consistenza del previsto aumento di organico (articolo 5, comma 1).

Infine l'articolo 6 prevede la copertura per l'onere finanziario, secondo le specificazioni

contenute nella relazione tecnica, utilizzando in parte, l'accantonamento recato dalla legge finanziaria 1989 alla voce «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale», il cui ammontare complessivo è di 70 miliardi per il 1989.

Quanto esposto in precedenza circa la necessità di un intervento per costituire le «indispensabili» strutture di personale e circa l'estrema urgenza di provvedere in considerazione delle rigorose cadenze cronologiche per l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale integrano i presupposti per l'adozione dello strumento normativo del decreto-legge.

* * *

L'accluso provvedimento viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

In ottemperanza a quanto disposto dalla circolare 29 aprile 1988, n. 10.3.1/77 (7237) della Presidenza del Consiglio dei ministri, si trascrivono i seguenti dati relativi allo schema di decreto-legge concernente «ampliamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione giudiziaria e copertura dei posti portati in aumento».

Per determinare il relativo onere si è tenuto conto del trattamento economico complessivo spettante al personale e si è proceduto come segue:

a) quanto alle 1.000 unità di assistente giudiziario, da reclutare ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, si è provveduto a determinare i costi calcolando la differenza tra la corrispondente retribuzione dello stesso personale e quella percepita dai coadiutori dattilografi fra i quali dovranno essere selezionate le predette unità;

b) poichè alla contestuale copertura dei 1.000 posti resisi vacanti nella dotazione organica dei coadiutori dattilografi si provvede mediante la procedura prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, si è calcolato solamente l'onere connesso all'attribuzione a tale personale dell'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, nella misura prevista per il corrispondente livello;

c) quanto alle 500 unità di assistente giudiziario, da assumere secondo la cennata procedura di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988, si è considerata esclusivamente l'incidenza della corresponsione della indennità prevista dalla legge n. 221 del 1988 per il personale della VI qualifica funzionale.

Per il personale di cui ai punti b) e c) non si è tenuto conto dell'onere derivante dalla retribuzione principale facendo la stessa già carico al bilancio dello Stato e dovendosi solo procedere al trasferimento al corrispondente capitolo di spesa di questo Ministero;

d) per le 2.500 unità appartenenti al profilo di dattilografo giudiziario (IV livello), da assumere ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto, si è determinato il costo del trattamento economico complessivo come analiticamente riportato negli allegati prospetti;

e) non si è ritenuto di quantificare la spesa relativa all'eventuale compenso per lavoro straordinario al personale di cui al presente provvedimento, in quanto l'incremento delle rispettive dotazioni organiche comporterà una maggiore disponibilità di risorse umane e di conseguenza, una minore necessità di ricorrere alle prestazioni di lavoro straordinario;

f) l'onere per l'anno 1989 è stato determinato in lire 46.000 milioni sul presupposto che l'emanando provvedimento legislativo potrà avere parziale attuazione nello stesso anno.

COSTO UNITARIO DEL PERSONALE

Assistente giudiziario

Stipendio	L.	8.281.000	
Tredicesima	»	690.083	
Indennità integr. speciale e integrazione ..	»	10.243.115	
<i>Totale ...</i>	L.	19.214.198	L. 19.214.198
Assistenza (9,60 per cento)	L.	1.844.563	
Previdenza (7,10 per cento su 80 per cento)	»	509.558	
<i>Totale ...</i>	L.	2.354.121	» 2.354.121
Indennità	L.	5.624.160	
Assistenza (9,60 per cento)	»	539.919	
<i>Totale ...</i>	L.	6.164.079	» 6.164.079
TOTALE GENERALE ...			L. 27.732.398

Operatore amministrativo

Stipendio	L.	7.281.000	
Tredicesima	»	606.750	
Indennità integrativa speciale	»	10.210.966	
<i>Totale ...</i>	L.	18.098.716	L. 18.098.716
Assistenza (9,60 per cento)	L.	1.737.477	
Previdenza (7,10 per cento su 80 per cento)	»	448.024	
<i>Totale ...</i>	L.	2.185.501	» 2.185.501
Indennità	L.	5.155.440	
Assistenza (9,60 per cento)	»	494.922	
<i>Totale ...</i>	L.	5.650.362	» 5.650.362
TOTALE GENERALE ...			L. 25.934.579

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dattilografo

Stipendio	L.	6.581.000	
Tredicesima	»	548.417	
Indennità integrativa speciale	»	10.189.854	
<i>Totale ...</i>	L.	17.319.271	L. 17.319.271
Assistenza (9,60 per cento)	L.	1.662.650	
Previdenza (7,10 per cento su 80 per cento)	»	404.951	
<i>Totale ...</i>	L.	2.067.601	» 2.067.601
Indennità	L.	4.686.780	
Assistenza (9,60 per cento)	»	449.931	
<i>Totale ...</i>	L.	5.136.711	» 5.136.711
TOTALE GENERALE ...			L. 24.523.583

**ONERE DERIVANTE DALL'AMPLIAMENTO DEI RUOLI ORGANICI
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA E COPERTURA
DEI POSTI PREVISTI IN AUMENTO**

QUALIFICHE PERSONALE	Unita	Differenza unitaria	Costo unitario	Onere (in miliardi di lire)
Assistenti giudiziari	1.000	3 200.000		3,2
Assistenti giudiziari (in attuazione decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988) .	500	6.200 000		3,1
Dattilografi	2.500		24.500.000	61,2
Dattilografi (in attuazione decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988)	1.000	5 000 000		5,0
TOTALE ..	5.000			72,5

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, recante ampliamento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria e modalità di copertura dei posti previsti in aumento.

Decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1989.

Ampliamento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria e modalità di copertura dei posti previsti in aumento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'ampliamento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria ed a stabilire i criteri per la copertura dei posti previsti in aumento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Al fine di assicurare l'effettiva assistenza e collaborazione al magistrato, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale dell'assistente giudiziario, sesta qualifica funzionale, di millecinquecento unità.

2. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia sono ripartiti tra i vari uffici giudiziari i posti di cui al comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, i posti riservati alla procedura di cui all'articolo 2.

Articolo 2.

1. Alla copertura di cinquecento posti del profilo professionale di assistente giudiziario, recati in aumento dall'articolo 1, comma 1, si provvede secondo le procedure di mobilità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

2. Al personale trasferito con il processo di mobilità per la copertura dei posti di cui al comma 1, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325. Allo stesso personale spetta inoltre l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221.

3. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo dovrà frequentare un apposito corso di riqualificazione organizzato dal Ministero di grazia e giustizia, di durata non inferiore a due mesi.

4. I posti non coperti con le modalità di cui al presente articolo nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono assegnati con la procedura di cui all'articolo 3.

5. Le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, si applicano con carattere di generalità anche al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, nonché al personale educativo delle istituzioni educative statali, purchè nelle dotazioni organiche di appartenenza vi sia una situazione di soprannumerarietà.

Articolo 3.

1. Alla copertura di mille posti recati in aumento dall'articolo 1, comma 1, si provvede mediante selezione del personale appartenente al ruolo della ex carriera esecutiva dell'Amministrazione giudiziaria con qualifica di coadiutore superiore giudiziario o di coadiutore dattilografo giudiziario, con almeno undici anni di servizio, che abbia espletato, nell'ultimo quinquennio e per un periodo complessivo di almeno diciotto mesi, mansioni ascrivibili al profilo professionale di assistente giudiziario, comprovate da appositi certificati rilasciati dai capi degli uffici con riferimento a documentazione di data anteriore.

2. A tale selezione si provvede, a domanda degli interessati, sulla base di graduatorie distrettuali formate tenendo conto dell'anzianità maturata nel ruolo organico di provenienza. L'interessato può presentare domande per non più di due distretti, indicando in entrambe l'ordine di preferenza.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono indicati il termine e le modalità di presentazione delle domande e dei certificati indicati nel comma 1, le modalità di costituzione delle commissioni incaricate, a livello distrettuale, di formare le graduatorie di cui al comma 2 e quant'altro attiene alla formazione di dette graduatorie.

4. Per la copertura dei posti eventualmente residui in ciascun distretto all'esito delle procedure di selezione di cui al comma 2 si fa ulteriore ricorso alle procedure di mobilità di cui all'articolo 2.

5. Alla copertura delle vacanze nella dotazione organica del personale già appartenente al ruolo dell'ex carriera esecutiva dell'Amministrazione giudiziaria, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

Articolo 4.

1. Al fine di assicurare a ciascun magistrato il tempestivo servizio di dattilografia relativo ai provvedimenti giudiziari, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale del dattilografo - quarta qualifica funzionale, di duemilacinquecento unità.

2. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia sono ripartiti tra i vari uffici giudiziari i posti di cui al comma 1.

Articolo 5.

1. Alla copertura dei posti recati in aumento dall'articolo 4, dedotte le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente a categorie protette e determinata nella misura del venti per cento l'aliquota dei posti da riservare ai dipendenti in servizio, si provvede, in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988, fatta eccezione per l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. Per i posti riservati ai dipendenti in servizio, non coperti a seguito delle apposite prove selettive, si fa ricorso alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento.

Articolo 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 46.000 milioni per l'anno 1989, in lire 70.500 milioni per l'anno 1990 ed in lire 72.500 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1989.

COSSIGA

DE MITA - VASSALLI - FANFANI - AMATO -
GALLONI - CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI